



Modena, addì 25 Settembre 2012

Verbale di Assemblea Straordinaria

In data odierna, presso l'abitazione del socio Suffritti Pietro sita in Modena Strada Contorno di Cognento 57/10 , luogo reputato dal Consiglio Direttivo dell'associazione come il più idoneo allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria per le peculiarità di dimensioni, conoscibilità e raggiungibilità da parte di tutti i soci, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "T.D.M. Tiro Difensivo Modenese" convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione d'avviso nella sede associativa avvenuta il giorno 8 Settembre 2012 e successiva comunicazione aggiuntiva a tutti i soci via SMS da parte del Segretario, col seguente Ordine del Giorno :

1. Relazione dei partecipanti al "National FIAS" sull'andamento della Finale Nazionale e su ogni eventuale avvenimento relativo
2. Proposte di modifica statutaria
3. Eventuali dimissioni del Consiglio Direttivo in carica a seguito della eventuale modifica statutaria e relative elezioni
4. Decisioni in merito all'attività agonistica dilettantistica proposta dall'associazione

L'assemblea straordinaria era convocata in prima convocazione alle ore 20.00 e quindi, ex art. 11 comma 3 dello statuto, alle ore 21.00 in seconda convocazione.

Essendo presenti alle ore 20.00 un solo socio si procedeva alla seconda convocazione, a cui risultavano presenti fisicamente i soci:

- Manzini Antonio
- Lonardi Maino
- Manganelli Gianpaolo
- Suffritti Pietro
- Milanti Maurizio
- Medici Giuseppe
- Colli Stefano
- Battista Simone
- Tomesani Riccardo

E per delega i soci :

- Salsi Andrea
- Francesco D'Antonio
- Catti Roberto
- Palmieri Giulio
- Lugari Fabio
- Smimmo Salvatore
- Barbieri Alessandro



Essendo in tal modo rappresentati direttamente più del 50% della compagine sociale e per delega i 16/17esimi della stessa, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria si è intesa come regolarmente costituita e in grado di deliberare modifiche statutarie ex art. 12 comma 2 del vigente statuto e si è provveduto con l'O.d.G. stabilito.

Punto 1 O.d.G. : Relazione dei partecipanti al “National FIAS” sull’andamento della Finale Nazionale e su ogni eventuale avvenimento relativo :

I partecipanti alla gara “National FIAS” tenutasi nei giorni 21/22/23 Settembre u.v. (Manzini, Lonardi, Suffritti) hanno relazionato su quanto avvenuto durante la manifestazione.

Dal punto di vista prettamente sportivo c'è da segnalare il risultato di Manzini, Campione Italiano in .45 Division assoluta e quello di Lonardi 5° Limited Expert e 8° Limited assoluta.

Viene segnalato anche la prestazione assolutamente opaca di Suffritti, il ritiro da parte di Salsi e l'espulsione per fuori-angolo di D'Antonio, con questo concludendo la relazione per quanto riguarda la parte prettamente agonistica.

Per quanto riguarda la parte associativa invece c'è da segnalare una notevole serie di eventi rilevati durante il “ritrovo dei presidenti” avvenuto durante la serata di sabato 22 che hanno con estrema probabilità forte rilevanza per la ns. associazione, nella fattispecie:

- Alla precisa domanda al CD FIAS di Suffritti in merito alla forma associativa di FIAS stessa veniva risposto che FIAS è una ASD e NON una Federazione Sportiva Nazionale, non è affiliata al CONI né direttamente né tramite un Ente di Promozione Sportiva.
- Alla seconda domanda relativa a chi fossero i soci FIAS, se le persone fisiche dei tiratori o le associazioni, non è stata data una risposta chiara e univoca che i presenti possano riportare con certezza, visto che la cosa ha richiesto un dibattito di oltre 15 minuti in cui a seconda delle obiezioni o della comodità del momento il CD FIAS dava una risposta o un'altra. Attenderemo il verbale per conoscere la risposta definitiva verbalizzata dal CD di FIAS.
- Alla richiesta di chiarimenti di Loris Messaggi, delegato da Paolo Trioli del Club 2.9 a rappresentarlo, in merito alle obiezioni sullo statuto avanzate via email da Alessandro Camarrone, e specificatamente relativamente all'art. 12 dello statuto FIAS secondo il quale il CD ha diritto sia alla ordinaria che straordinaria gestione dell'associazione e che stabilisce che il CD può agire anche avversamente alle regole statutarie, i 2 avvocati presenti ed evidentemente rappresentanti il CD FIAS (sedevano allo stesso tavolo) rispondevano che erano prive di fondamento in quanto “determinati punti di legge erano da considerarsi opzionali e non obbligatori”, con evidente riferimento agli articoli del TUIR che richiedono alle Associazioni determinati obblighi statutari per riconoscere alle medesime i relativi regimi fiscali di favore.
- Alla domanda di Manzini in cui si chiedeva di giustificare le enormi difficoltà incontrate nell'aver un documento associativo fondamentale come lo statuto della FIAS veniva risposto che lo statuto era stato inviato a chiunque ne facesse richiesta, cosa che ha sollevato parecchie obiezioni generali rigettate in blocco dal CD.
- Al proseguire delle domande da parte di Suffritti intervenivano i Sigg.ri Pirozzini e Filippi Giacomo chiedendo l'allontanamento di coloro che non fossero presidenti di club, soci fondatori o



benemeriti o quantomeno il loro silenzio. In particolare il Sig. Filippi faceva presente che le regole erano quelle e che coloro che non le accettavano potevano tranquillamente lasciare la sala e la FIAS.

- In seguito a tale obiezione Suffritti chiedeva a quale titolo un socio FIAS (lui medesimo) non avrebbe potuto avere libertà di parola e di presenza all'Assemblea di una associazione a cui era regolarmente tesserato. La risposta del CD è stata che:
 - Quella non era un'assemblea ma una riunione di presidenti. Alla domanda sul perché allora fossero in programma le votazioni per la rielezione del CD e quando sarebbe stata tenuta l'assemblea annuale non si sono ricevute risposte coerenti
 - Suffritti avrebbe per statuto obbligatoriamente delegato il suo presidente di club Antonio Manzini e pertanto non poteva avere diritto di parola o presenza. Alla risposta che se anche lo statuto prevedeva deleghe queste potevano valere per il diritto di voto, ma non certo per quello di presenza o parola di cui lo statuto non faceva menzione non si sono ricevute risposte coerenti
 - Il CD, comunque, vista la sua notoria propensione per la democrazia, concedeva a Suffritti e Lonardi di rimanere a presenziare la riunione purché smettessero di fare domande e interventi. A quest'ultima affermazione Suffritti e Lonardi lasciavano la sala

Vista la relazione riportata da Suffritti, Lonardi e Manzini dei succitati accadimenti, l'Assemblea prende atto che nonostante la convinzione comune contraria fino a quel momento portata dall'affiliazione a un ente che si titola "Federazione Italiana Action Shooting" omettendo regolarmente la dicitura ASD, la nostra ASD rischia di non essere affiliata al CONI direttamente o indirettamente non per sua volontà e contrariamente alle proprie convinzioni. Chiede pertanto al presidente di provvedere al più presto a regolarizzare la ns. posizione in merito.

In merito a ciò si valutano 2 possibilità:

1. Chiedere l'affiliazione tramite la F.S.N. "U.I.T.S." a cui tutti i soci sono comunque già affiliati tramite la Sezione di Sassuolo del TSN e a cui comunque si fa riferimento quotidiano per tutte le nostre attività
2. Se tale pratica non fosse possibile, provvedere all'iscrizione tramite l'Ente di Promozione Sportiva considerato più idoneo dal Consiglio Direttivo

Per tale attività si da ampia delega ad agire al Presidente anche eventualmente per tutelare la ns. associazione in caso di emergenza di un eventuale danno.

Punto 2 O.d.G. : Proposte di modifica statutaria

Suffritti propone le seguenti modifiche allo statuto in essere:

- All'art. 2 Comma 5 sostituire le parole "della federazione stessa" con le parole "degli enti di cui al comma 4 cui l'associazione deciderà di aderire"
- All'art. 2 Comma 6 sostituire la parola "federali" con le parole "degli enti di cui al comma 4 cui l'associazione deciderà di aderire"
- All'art. 2 Comma 7 sostituire le parole "nelle assemblee federali" con le parole "nelle eventuali assemblee degli enti di cui al comma 4 cui l'associazione deciderà di aderire"



- All'art. 4 comma 2 la cancellazione delle parole “, della Federazione Fias e dei suoi organi. E' comunque requisito indispensabile per la presentazione della domanda di iscrizione a Membro dell'associazione l'esibizione di uno dei seguenti documenti in corso di validità :a. porto d'armi per pistola o fucile;b. decreto di guardia giurata; c. licenza di trasporto d'armi (ex art .76 TULPS;L.8S/1986) ; d. tessera di appartenenza ad una Amministrazione Militare o di Polizia ,e. iscrizione ad un TSN e dichiarazione di abilitazione al maneggio delle armi rilasciata dal TSN di appartenenza . Detti documenti con sola esclusione della dichiarazione di abilitazione al maneggio delle armi rilasciata dal TSN di appartenenza devono comunque essere presentati ad ogni rinnovo annuale dell'iscrizione all'Associazione.”
- All'art. 13 comma 1 la frase “Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall' assemblea di 3 membri eletti,compreso il presidente, dall'assemblea stessa.” Viene sostituita con la frase ““Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall' assemblea di almeno 3 membri eletti,compreso il presidente, dall'assemblea stessa.” e la frase “Il consiglio direttivo rimane in carica dieci anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.” Viene sostituita con “Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.”
- All'art. 20 tutte le ricorrenze della parola “bilancio” vengono sostituite con le parole “bilancio o rendiconto economico”

Le modifiche statutarie proposte vengono messe ai voti per alzata di mano una per una e vengono tutte accettate con 15 voti a favore e 1 astenuto.

Per maggiore comodità dei soci e futura semplicità di consultazione al presente verbale viene allegato lo statuto completo con le variazioni succitate introdotte, in modo da continuare ad avere un documento unitario aggiornato facilmente consultabile.

Punto 3 O.d.G : Eventuali dimissioni del Consiglio Direttivo in carica a seguito della eventuale modifica statutaria e relative elezioni

Vista la variazione intercorsa sulla durata del consiglio direttivo, l'attuale consiglio si considera immediatamente dimissionario e si provvede ad immediata votazione.

Come stabilito dalla nuova versione dello statuto, considerata già in vigore, l'assemblea stabilisce di eleggere oltre al presidente 4 consiglieri, portando così il CD a un totale di 5 membri.

Per accordo unanime dei soci la votazione viene effettuata per alzata di mano, e ad ogni socio viene riconosciuto 1 voto per ogni singola carica da eleggere.

Per la carica di presidente si candida Manzini Antonio, che viene eletto all'unanimità

Per le cariche di consiglieri si candidano:

- Maino Lonardi
- Gianpaolo Manganelli
- Stefano Colli
- Simone Battista

Tutti i candidati vengono eletti all'unanimità.



Il Consiglio direttivo, riunitosi immediatamente in seno all'assemblea, decide di distribuire al suo interno i compiti come segue:

- Manzini Antonio viene delegato per la gestione dell'attività sportiva
- Maino Lonardi viene eletto Vicepresidente
- Gianpaolo Manganeli viene eletto segretario/tesoriere

Punto 4 O.d.G: Decisioni in merito all'attività agonistica dilettantistica proposta dall'associazione

Visto quanto discusso finora l'assemblea delibera in merito quanto segue:

1. Stante la situazione attuale non si proseguirà l'attività con FIAS. Nel momento in cui la situazione FIAS cambiasse, vuoi per una variazione di statuto, vuoi per altri fatti, si dà mandato al CD di rivalutare la decisione, anche eventualmente (ma non necessariamente) indicando una nuova assemblea dei soci
2. Il T.D.M. per l'anno a venire si impegnerà nell'emergente disciplina del Tiro Rapido Sportivo sotto l'egida U.I.T.S. eventualmente rappresentando, a fronte di mandato, la Sezione di Sassuolo del T.S.N.
3. Oltre a ciò e rimanendo eventuali capacità organizzative residue (da valutare da parte del CD) ci si impegnerà nelle discipline dello Steel Challenge e delle Gare Militari organizzate dalle varie sedi dell'UNUCI
4. Si dà mandato al CD di valutare altre e nuove eventuali realtà emergenti o esistenti al fine di assolvere al meglio agli scopi sociali

Non essendovi niente altro da discutere, l'assemblea viene sciolta alle ore 23:30



STATUTO SOCIALE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON RICONOSCIUTA

Come allegato all'atto costitutivo il giorno 19 novembre 2007 e riportante le variazioni votate nell'assemblea straordinaria del 25 Settembre 2012

Articolo 1

Denominazione e sede

E'costituita in Modena, Via Nobili n.57 una associazione sportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "T.D.M. Tiro Difensivo Modenese associazione sportiva dilettantistica" .

Articolo 2

Scopo

1. L' associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della disciplina del tiro sportivo in tutte le sue forme mediante sviluppo ed organizzazione di competizioni standardizzate sulla base dei regolamenti delle Federazioni e/o Associazioni nazionali ed estere quali ad esempio I.P.S.C. , F.I.T.D.S. , U.I.T.S. , F. I.T.A.V. , I.A.S.C., F.I.A.S., I.D.P.A. e di tutte quelle che si occupano di tiro in genere che non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico Italiano,intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci , mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non , idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina .

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali , l'associazione potrà, tra l' altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinari di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del tiro sportivo nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della stessa disciplina sportiva indicata.

Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro .

Potrà inoltre assistere e incoraggiare persone od organizzazioni associate nella promozione del Tiro anche con la creazione ed organizzazione di campi da tiro sia aperti sia coperti quando ciò sia consentito dalla Legge Italiana, raccogliere e rendere disponibili ai propri membri informazioni tecniche pertinenti, promuovere la ricerca e la sperimentazione nel campo specifico, collaborare con riviste specializzate e diffondere sull'argomento



pubblicazioni anche periodiche riservate ai soci .

Promuovere l'attività agonistica delle varie specialità del Tiro curando anche la preparazione tecnica dei suoi iscritti attraverso appositi corsi tenuti da istruttori accreditati dalle Federazioni competenti; potrà altresì svolgere ogni attività affine e connessa o comunque utile per il raggiungimento dello scopo sopra menzionato.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio;
si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare o specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) , del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ,delle Federazioni Sportive Internazionali , nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali, delle Discipline sportive associate,degli Enti di promozione sportive riconosciuti dal Coni cui l'associazione stessa delibererà d'aderire.
5. L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli enti di cui al comma 4 cui l'associazione deciderà di aderire dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all'attività sportiva.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto, le norme degli statuti e dei regolamenti degli enti di cui al comma 4 cui l'associazione deciderà di aderire nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
7. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle eventuali assemblee degli enti di cui al comma 4 cui l'associazione deciderà di aderire .

Articolo 3

Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati .

Articolo 4

Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa.



Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva .
Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all' assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale . Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata .

Articolo 5

Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo.
Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento .

Articolo 6

Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi :



- a. dimissione volontaria;
 - b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto .
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c) , assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria .
Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti .
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7

Organi

Gli organi sociali sono :

- l'assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il consiglio direttivo.

Articolo 8

Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Quando regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti .
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno.
In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo .
La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.



3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati .
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all ' assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti .
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati con le medesime cariche.
6. L' assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione

Articolo 9

Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell' associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato

Articolo 10

Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell' associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
Nella convocazione dell' assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare .
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.



3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell' associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art . 8, comma 2 .

Articolo 11

Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della **maggioranza assoluta** degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti .
Ogni socio ha diritto a un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti .

Articolo 12

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell' associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono indicati il giorno, il luogo e l'ora dell' adunanza e l'elenco delle materie da trattare .
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a. approvazione e modificazione dello statuto sociale;
 - b. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - c. designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
 - d. scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.



Articolo 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall' assemblea di almeno 3 membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa.
Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni da tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14

Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall' ultimo consigliere effettivamente eletto.
Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.



3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente .

Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo .

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell' associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15

Convocazione direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16

Compiti del consiglio direttivo

1. Sono compiti del consiglio direttivo:

- a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art . 8, comma 2;
- d. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all' attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17

Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18

Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.



Articolo 19

Il segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20

Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio o rendiconto economico dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
Il bilancio o rendiconto economico consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio o rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati .
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all' ordine del giorno l'approvazione del bilancio o rendiconto economico, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio o rendiconto economico stesso .

Articolo 21

Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **1 gennaio** e terminano il **31 dicembre** di ciascun anno .

Articolo 22

Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione .

Articolo 23

Sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali .

Articolo 24

Clausola compromissoria



1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione di appartenenza .

Articolo 25

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale , con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione .
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge .

Articolo 26

Norma di rinvio

- 1 . Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile .